

J.E.G.

24 LUG. 2007

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 682 del 20 LUG. 2007


**Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Ricorso Coletta Marinella C/ Provincia di Benevento  
- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasette il giorno vech' del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Rag. Alfonso Ciervo       | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio Forgione    | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo Petriella       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario Spatafora     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) Geom. Carmine Valentino   | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE



### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 17/04/07 la sig.ra Coletta Marinella agiva nei confronti di questa Amministrazione per pagamento retribuzioni, in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con la qualifica di "operaio comune" ed inquadrata nella categoria "A1";

**Con** determina n. 475/07 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale per la costituzione nel giudizio;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificato il 17/04/07 e ratificare gli atti di costituzione nel giudizio dell'Ente adottato con determina n. 475/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione nel giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 475/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con ricorso notificato il 17/04/07;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 576 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 24 LUG 2007

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 LUG 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 AGO 2007  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 AGO 2007.

- ✗ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 10 AGO 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE AVVOCATURA

il \_\_\_\_\_ prot. n. ES 6212

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. 14.8.07

Revisori dei Conti

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Coef. Capigruppo

5784  
28.7.07

RG. 1104/07

STUDIO LEGALE  
AVV. ALDO SETTEMBRINI  
Viale degli Atlantici n. 65 - 82100 BENEVENTO  
Tel. e fax 0824316163  
e-mail: avv.aldosettembrini@virgilio.it



TRIBUNALE CIVILE di BENEVENTO - Sez. LAVORO

Ricorso

Per: la sig.ra **COLETTA Marinella**, nata a Ponte (BN) il 13.3.1964 e residente in Solopaca (BN) alla Via L. D'Onofrio n. 8/A, cod. fisc. CLT MNL 64C53 G827X, rappresentata e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall'avv. Aldo Settembrini presso il cui studio elegge domicilio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65.

*Legale*  
*Infra*  
**PROCURA**  
**Avv. Aldo Settembrini**  
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendo Vi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare e transigere, con preventiva ratifica del Vostro operato. Il presente mandato è, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione e per eventuale riassunzione. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65.

- **ricorrente** -

Contro: la **PROVINCIA di BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, per la carica domiciliato presso la sede in Benevento alla Piazza Castello.

- **resistente** -

Oggetto: pagamento retribuzioni

FATTO

1./ La sig.ra COLETTA Marinella è stata alle dipendenze della Provincia di Benevento dal 14.11.2005 al 13.11.2006, in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato in data 6.10.2005, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 1 lett. f), del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.200, con la qualifica di "operaio comune" ed inquadrata nella categoria "A1";

*Li Benevento, 8.3.2007*  
*Coletta Marinella*  
*per autentica*  
*Autenticato*

2./ la prestazione lavorativa, riguardante la realizzazione dell'intervento di "recupero del verde pubblico in Valle Telesina", nei comuni di Guardia Sanframondi, Solopaca e Telesse Terme, prevedeva un orario settimanale di 36 ore, articolate in 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato, con orario dalle 8:00 alle 14:00;

*Sezione Avvocatura*  
*3215*  
*20.4.07*

**Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0010164      Data 19/04/2007  
Oggetto **RICORSO PER LA SIG.RA COLETTA MARINELLA**  
Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

3./ il rapporto di lavoro si è risolto di diritto alla scadenza contrattuale prevista del 13.11.2006 e, pur avendo svolto regolarmente la prestazione lavorativa, la ricorrente non ha percepito dall'Ente datore di lavoro le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, nonché quella relativa al mese di novembre fino al giorno 13 (data di cessazione del rapporto di lavoro) e la tredicesima mensilità maturata;

4./ il trattamento economico spettante alla ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del contratto individuale di lavoro, è quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali in vigore;

5./ a fronte della prestazione lavorativa effettuata, la sig.ra Coletta ha diritto al riconoscimento della complessiva somma di €. 6.709,16, al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio analitico qui di seguito indicato:

Periodo	Paga base	Indennità di comparto	Totale
Luglio 2006	€. 1.238,35	€. 32,40	€. 1.270,75
Agosto 2006	€. 1.238,35	€. 32,40	€. 1.270,75
Settembre 2006	€. 1.238,35	€. 32,40	€. 1.270,75
Ottobre 2006	€. 1.238,35	€. 32,40	€. 1.270,75
Novembre 2006 (13 gg.)	€. 536,62	€. 14,04	€. 550,66
13 <sup>a</sup> mensilità (gg. 317/365)	€. 1.075,50		€. 1.075,50
<b>Totale</b>	<b>€. 6.565,52</b>	<b>€. 143,64</b>	<b>€. 6.709,16</b>

6./ in data 27.11.2006, la ricorrente inoltrava istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento al fine di esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione; in data 26.1.2007, riunitosi il Collegio di conciliazione, si dava atto della impossibilità di addivenire ad una soluzione della controversia.

## DIRITTO

La controversia oggetto del presente giudizio riguarda il **diritto alla retribuzione** del lavoratore dal momento che, nella fattispecie, a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa dalla sig.ra Coletta, l'ente resistente non ha adempiuto quella che rappresenta l'obbligazione fondamentale del datore di lavoro, ossia il pagamento della retribuzione.

È opportuno precisare che, a differenza dei contratti regolati dal diritto comune, nel rapporto di lavoro l'equilibrio dello scambio negoziale non è rimesso all'autonomia privata: seppure mediante il ricorso a clausole generali, l'**art. 36 della Costituzione** dispone, infatti, che *"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*.

Nel contratto di lavoro, quindi, alla logica dello scambio si affianca, alla stregua dei principi costituzionali, una logica solidaristica, in virtù della quale **il prestatore di lavoro ha in ogni caso diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.**

Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato con la Provincia di Benevento un contratto di lavoro a tempo determinato avente ad oggetto "la realizzazione dell'intervento di recupero del verde in Valle Telesina".

Pertanto, a fronte della prestazione lavorativa regolarmente resa dalla ricorrente sino alla data di scadenza del contratto del 13.11.2006, si palesa un'inadempienza contrattuale dell'ente resistente per il mancato pagamento degli importi retributivi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, nonché quello relativo al mese di novembre fino al giorno 13 (data di cessazione del rapporto di lavoro), e la tredicesima mensilità maturata.

la Provincia di Benevento può giustificare tale inadempienza contrattuale invocando un ritardo nel trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'Ambiente (così come da nota dell'Amministrazione Provinciale Benevento del 27.12.2006 prot. n. 10042), restando in tal modo, in ogni caso pregiudicato il diritto della ricorrente alla percezione di quanto le spetta a fronte del lavoro prestato alla stregua delle disposizioni inderogabili che regolano il diritto alla retribuzione.

Del resto, è fuori dubbio non solo il fatto materiale dell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, in quanto non contestata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, ma anche l'utilità della prestazione resa a tal fine, configurandosi per tali ragioni, ai sensi dell'**art. 2041 cod. civ.**, un indebito arricchimento da parte della Provincia di Benevento ai danni della ricorrente.

Infatti, con riguardo al lavoro prestato dalla sig.ra Coletta in esecuzione del contratto stipulato con l'ente resistente, la circostanza che quest'ultimo non solo abbia ritenuto utile l'opera prestata, ma anche espressamente riconosciuto con apposita dichiarazione (cfr.: nota Provincia di Benevento prot. 10042 del 27.12.2006) il proprio debito per compensi retributivi, implica l'insorgere dell'obbligazione di pagamento di tali corrispettivi, o comunque, in subordine, l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 14570/04, ha statuito che *"il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguite dal terzo, che costituisce requisito per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della p. a., può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della stessa pubblica amministrazione dai quali si possa desumere inequivocabilmente un*

zio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione."

§ § §

no premesso, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la sig.ra COLETTA  
nina, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

#### **Chiede**

ne il sig. Giudice designato presso il Tribunale di Benevento, in funzione di  
Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e  
discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

#### **Conclusioni**

- A) Accertare e dichiarare il regolare svolgimento da parte della  
ricorrente delle prestazioni lavorative in esecuzione del contratto  
individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la Provincia  
di Benevento il 6.10.2005 fino alla data di scadenza del contratto del  
13.11.2006;
- B) per l'effetto condannare la Provincia di Benevento, in persona del  
suo legale rappresentante p. t., al pagamento della complessiva  
somma di €. 6.709,16, come analiticamente distinta nel conteggio  
indicato nella premessa in fatto del presente ricorso, a titolo di  
retribuzioni e tredicesima mensilità o della diversa somma, finanche  
maggiore, che dovesse essere determinata sulla scorta della  
C.C.N.L. vigente, maggiorata degli interessi e rivalutazione  
monetaria all'effettivo soddisfo;
- C) in via subordinata, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui  
all'art. 2041 cod. civ., condannare la Provincia di Benevento al  
pagamento della somma maggiore o minore per le ore di lavoro  
effettuate nei periodi indicati in premessa, non retribuite dall'ente  
resistente, così come sarà ritenuta di giustizia e a titolo di

ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria all'effettivo soddisfo;

D) con vittoria di spese, diritti, onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

**In via istruttoria si chiede:**

- libero interrogatorio della ricorrente sig.ra Coletta Marinella sulle circostanze di fatto indicate in premessa;
- interrogatorio formale del Presidente p.t., legale rappresentante, della Provincia di Benevento sulle circostanze di fatto indicate in premessa;
- prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate ai capi 1), 2) e 3) della premessa, da intendersi per interamente ripetute e trascritte e precedute dalla locuzione "vero è che" con i seguenti testi: Ing. Angelo Fuschini, domiciliato c/o la sede della Provincia di Benevento al Largo Carducci; Sig. Rossetti Daniele, domiciliato in Circello (BN) alla Via Giovanni XXIII n. 6; Sig.ra Carleglio Filomena, domiciliata in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Padre A. De Blasio n. 4; Sig. Pengue Amedeo, domiciliato in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Padre A. De Blasio n. 4.
- in caso di contestazione degli importi dovuti a titolo di retribuzioni, disporre apposita C.T.U. per la determinazione e quantificazione degli importi dovuti alla ricorrente.


**Documentazione allegata:**

1. copia del contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 06.10.2005;
2. copia busta paga giugno 2006;
3. C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali 14.9.2000 (artt. 4,5,6,7);

4. C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali 9.5.2006;
5. istanza di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento del 27.11.2006;
6. nota della Provincia di Benevento del 27.12.2006 Prot. n. 10042;
7. verbale di mancata conciliazione del 26.01.2007 della Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento.

Benevento, 8 marzo 2007

Avv. Aldo Settembrini



Depositato in Cancelleria oggi 9.3.07

Sl Cancelliera  
FTO

TRIBUNALE di BENEVENTO - Sez. LAVORO

Il Presidente

visto il ricorso che precede lo assegna per la trattazione al G.U.L. dott.

~~Dott.ssa Claudia Chiarotti~~

Benevento, 15-3-07

Il Presidente  
PTO

BENEVENTO -  
SEZ. LAVORO

Il Giudice del Lavoro

Dott. ~~ssa Claudia Chiarotti~~, visto il ricorso che precede, fissa per la decisione l'udienza del 26-9-07, mandando al ricorrente per la notifica alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 16-3-07

Il Giudice  
PTO

E' copia conforme all'originale  
Benevento li 02.04.07

IL CANCELLIERE

X.T.)

